



Comune di Santa Giustina in Colle

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Aggiornato con delibera di Consiglio comunale n. del
Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 28 febbraio 2011

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità e Ambito di applicazione
- Art. 2 – Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia rurale
- Art. 3 – Bene comune: fruizione e utilizzazione

TITOLO II – NORME DI POLIZIA RURALE

- Art. 4 – Colture soggette a regolamentazione e aree verdi in centro abitato
- Art. 5 – Atti vietati sulle strade
- Art. 6 – Divieti e tutele per l'accensione dei fuochi
- Art. 7 – Uso di esche avvelenate
- Art. 8 – Emissione di odori molesti
- Art. 9 – Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi
- Art. 10 – Degrado ambientale generale
- Art. 11 – Spandimento di liquami e spargimento di letame
- Art. 12 – Lavorazione di terreni prospicienti le strade pubbliche

TITOLO III – ALBERI, RADICI E RAMI PROTESI

- Art. 13 – Distanze per alberi e siepi
- Art. 14 – Rami protesi e radici

TITOLO IV – GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

- Art. 15 – Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini
- Art. 16 – Canali naturali e artificiali – Irrigazione
- Art. 17 – Libero deflusso delle acque
- Art. 18 – Rispetto delle acque
- Art. 19 – Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità
- Art. 20 – Esercizio della pesca

TITOLO V – LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE E DELLE COLTURE

- Art. 21 – Difesa contro i parassiti delle piante
- Art. 22 – Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante con uso di prodotti fitosanitari

TITOLO VI – IGIENE E PROFILASSI NELLA DETENZIONE DI ANIMALI

- Art. 23 – Detenzione di animali da cortile

TITOLO VII – NORME RELATIVE AL PASCOLO ED ALLA CONDUZIONE DEL BESTIAME

- Art. 24 – Pascolo degli animali su proprietà altrui
- Art. 25 – Conduzione del bestiame in transito
- Art. 26 – Modalità per il contenimento delle infestazioni da nutrie nel territorio comunale

TITOLO VIII NORME DI PROCEDURA E SANZIONI

- Art. 27 – Richiesta e rilascio autorizzazioni
- Art. 28 – Accertamento delle violazioni
- Art. 29 – Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 30 – Sanzioni amministrative accessorie
- Art. 31 – Entrata in vigore
- Art. 32 – Norma finale

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di Polizia Rurale in tutto il territorio del Comune di Santa Giustina in Colle.

2. La Polizia Rurale regola le attività ed azioni di natura rurale, assicurando l'applicazione delle normative statali, regionali, comunali e gli usi vigenti, al fine di garantire la tutela del territorio comunale nel rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente.

3. Le norme del regolamento di Polizia Rurale per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi che fiancheggiano le strade e gli spazi e luoghi pubblici.

Art. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia rurale

1. Al servizio di Polizia Rurale sovrintende il Sindaco, ed i controlli in materia sono svolti da dipendenti dell'Amministrazione comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco, dalla Polizia locale ovvero dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 3

Bene comune: fruizione e utilizzazione

1. Ai fini del presente regolamento è considerato bene comune tutto lo spazio urbano ed in particolare:

- il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico ovvero dato in concessione dal privato, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;
- i parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
- i corsi d'acqua e le fontane pubbliche;
- i monumenti, le facciate degli edifici e ogni altro manufatto pubblico il cui decoro debba essere salvaguardato;
- gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni precedentemente indicati.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto del presente Regolamento.

3. La fruizione generica dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

4. Per utilizzazione di beni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via temporanea, per l'esercizio di attività lecite di carattere pubblico o privato.

5. L'Utilizzazione di beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione dell'Autorità comunale.

TITOLO II: NORME DI POLIZIA RURALE

Art. 4

Colture soggette a regolamentazione e aree verdi in centro abitato

1. I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture e gli allevamenti più opportuni purché non provochino pericoli o disagi a persone o cose altrui. L'allevamento del bestiame deve essere fatto garantendo la protezione degli animali ed il rispetto delle norme ambientali per quanto concerne la protezione delle acque, del terreno e dell'aria da contaminazioni fisiche, chimiche o microbiologiche.

2. È fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà o, comunque, in disponibilità spazi verdi e lotti edificabili all'interno del centro abitato, prospicienti aree pubbliche o di uso pubblico, di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio periodico dell'erba, la pulizia, la potatura di siepi, la rimozione di oggetti e rifiuti che possono pregiudicare l'igiene pubblica e deturpare l'ambiente. Le siepi dovranno rientrare sempre nell'area di proprietà e le stesse, in prossimità di curve stradali pericolose, non dovranno precludere la visibilità veicolare a giudizio dei competenti uffici comunali di Polizia Locale e Lavori Pubblici, seguendo la procedura di ripristino dei luoghi prevista dal vigente Codice della Strada.

Art. 5

Atti vietati sulle strade

1. È proibita ogni arbitraria alterazione o modifica della massicciata e delle scoline delle strade comunali, vicinali o comunque soggette al pubblico transito nonché l'alterazione di forma e di uso delle stesse.

2. Inoltre, sull'intera rete viaria comunale, è vietato:

- a) imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato dalle macchine operatrici, con deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica; a tal fine l'operatore dovrà procedere immediatamente alle operazioni di pulizia e/o lavaggio del fondo stradale qualora non sia stato possibile evitare tale imbrattamento. In condizioni particolari, che possono aumentare il rischio per la viabilità, per esempio acque di lavaggio che possono ghiacciare sulla carreggiata o residui con misto di acqua e fango, è fatto obbligo all'operatore di informare immediatamente gli organi di Polizia ed i Vigili del Fuoco;
- b) abbandonare, lungo i cigli, nei fossi, ed in ogni altro spazio non specificamente destinato alla raccolta degli stessi, materiali di scarto e rifiuti di qualsiasi tipo o corpi di animali morti o parti di essi;
- c) transitare sulle strade pubbliche con carichi oltremodo pesanti o con mezzi che possono nuocere e/o danneggiare il sedime stradale, salvo autorizzazione dell'ente proprietario della strada, rilasciata di volta in volta preventivamente e previo deposito di congrua cauzione;
- d) transitare con trattrici cingolate senza protezione che possano arrecare danni al fondo stradale;
- e) condurre a strascico oggetti di qualunque sorta o dimensioni che possano danneggiare la sede stradale e/o costituire pericolo per la circolazione stradale;
- f) l'occupazione, anche provvisoria, di spazi senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio competente.

Art. 6

Divieti e tutele per l'accensione dei fuochi

1. È fatto divieto, in tutto il territorio Comunale di bruciare erbe, ramaglie, tralci, foglie stoppie nel periodo dal 01 ottobre al 14 aprile di ogni anno.

2. Nel restante periodo dell'anno, è consentito bruciare ramaglie, tralci, foglie e stoppie fuori dai centri urbani.

In vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni e disturbi a cose e persone. Detto materiale dovrà essere di facile combustione e in quantitativo limitato.

3. Non si possono comunque accendere fuochi a distanza minore di mt. 100 dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai fienili, dai pagliai e da qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.

4. Si dovrà, in ogni caso, operare in assenza di vento, ad una distanza tale da non compromettere la visibilità sulla rete viaria.

5. L'accensione del fuoco non deve provocare l'immissione di fumo in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o di altrui uso creando pericolo, disagio, fastidio o disturbo alle persone. In questa ipotesi si configura un reato punito dall'art. 674 del codice penale.

6. Queste operazioni sono vietate in zona urbana, fatta salva l'accensione dei tradizionali falò secondo gli usi locali (pan e vin, metà quaresima, piroea parola, ecc.) per i quali sarà consentito l'utilizzo di ramaglie secche in modeste quantità, *previa specifica deroga rilasciata dall'Amministrazione Comunale*.

7. Chi accende il fuoco dovrà usare la massima diligenza e vigilare fino allo spegnimento dello stesso al fine di evitare la sua propagazione.

8. È vietato bruciare, ovunque, immondizie, rifiuti di ogni genere, materiale plastico, pneumatici, legni trattati, vernici.

9. In caso di incendio, in ambito rurale ed urbano, i proprietari di case adiacenti al luogo dello stesso devono consentire l'uso di quanto occorre allo spegnimento e permettere l'accesso in ogni zona agli addetti all'opera di spegnimento e di isolamento del fuoco.

10. Il Sindaco, con proprio provvedimento, per motivi di sicurezza o a causa di situazioni di grave inquinamento atmosferico, può vietare l'accensione di fuochi su tutto il territorio comunale.

Art. 7

Uso di esche avvelenate

1. È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso al Comune e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo - Esche Velenose" o simile.

2. Per le esche derattizzanti o ad altro scopo, poste al di fuori dei fondi in aree accessibili alla popolazione o ad animali, le stesse potranno essere poste esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, ad eccezione degli interventi direttamente eseguiti dall'Azienda ASL.

3. Nei luoghi di allevamento e negli esercizi dove vengono tenuti ed immagazzinati prodotti alimentari e mangimi, sulla base delle norme riguardanti l'igiene degli alimenti per l'uomo e per gli animali, deve essere attuata la lotta agli animali indesiderati utilizzando prodotti regolarmente autorizzati ed adottando uno specifico protocollo.

Art. 8

Emissione di odori molesti

1. I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie, dovranno mettere in atto tutte le soluzioni tecniche necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

Art. 9

Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi

1. I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, depositi di gomme esauste presenti nelle aziende, ecc.) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti, sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi. A tal fine le zone

adiacenti alle attività produttive devono essere mantenute pulite e sgombre da materiali, rifiuti e residui che possono favorire la proliferazione di animali indesiderati.

Art. 10

Degrado ambientale generale

1. È vietato mantenere situazioni di degrado ambientale generale che ledano la quiete, il decoro e la corretta utilizzazione del territorio. In base a tali principi è vietato lasciare in stato di abbandono i terreni e le siepi ricadenti all'interno del centro abitato, in quanto può determinarsi la proliferazione di malerbe dannose ed infestanti nonché il propagarsi di insetti nocivi ed essere causa di incendi.

2. È obbligatorio effettuare lo sfalcio delle malerbe dannose e delle infestanti prima della loro produzione del seme.

3. In casi particolari è consentito l'uso di specifici diserbanti ammessi dalle vigenti normative.

Art. 11

Spandimento di liquami e spargimento di letame

Devono essere rispettate le norme previste dal vigente Regolamento comunale per l'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.

Art. 12

Lavorazione di terreni prospicienti le strade pubbliche

1. I frontisti delle strade di pubblica utilità debbono evitare che le colture e/o materiali invadano la strada stessa o inibiscano la necessaria visibilità per garantire la pubblica incolumità. In tali casi è fatto obbligo di provvedere all'immediata pulizia del piano stradale.

2. Le operazioni di aratura, fresatura e le altre attività attinenti le coltivazioni dei campi dovranno conservare una fascia di rispetto non coltivata verso la strada, ripe e fossi. Questa fascia, completamente libera, deve avere una larghezza non inferiore ad un metro dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale. Per quel che riguarda le distanze dalla sede stradale valgono le vigenti norme del Codice della Strada.

3. Qualora non esista un fosso stradale l'aratura dovrà essere parallela alla strada adiacente in modo che il solco più prossimo alla medesima rimanga aperto, fatti salvi gli obblighi di cui al comma precedente.

4. Qualora il fosso stradale, per qualunque ragione, anche per eventi naturali, sia colmo, il conduttore-coltivatore frontista ha l'obbligo di ripristinare immediatamente il fossato medesimo, così come le scoline di sgrondo interpoderale.

5. In caso di inadempienza da parte del proprietario, accertata l'infrazione e notificata la diffida ad eseguire l'intervento, si provvederà a dette operazioni a spese dei proprietari frontisti o del conduttore-coltivatore.

6. Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico od interpoderali, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane.

7. Chiunque imbratti la sede stradale dovrà provvedere alla successiva pulizia.

8. Nel caso di trasporto prolungato con trattori o altri mezzi, con dispersione di terreno o altri materiali organici (raccolta di prodotti agricoli, lavorazioni del terreno, trasporto di materiale di escavazione e/o demolizione, ecc..) dovrà essere effettuato da parte degli imbrattatori l'immediato ripristino della sede stradale con ripetuti interventi di pulizia, garantendo costantemente la sicurezza della circolazione, salvo che la strada non sia soggetta a divieto, temporaneo o permanente, di circolazione.

Le strade vicinali ed interpoderali, devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati.

TITOLO III – ALBERI, RADICIE RAMI PROTESI

Art. 13

Distanze per alberi e siepi

A) Alberi di alto fusto:

1. Per la messa a dimora di alberi di alto fusto a filare unico siti in adiacenza ad abitazioni, a terreni coltivati e classificati come tali deve osservarsi la distanza di mt. 15 da immobili e mt. 3 dal confine di proprietà.

2. Per la messa a dimora di alberi di alto fusto a più filari o a bosco in adiacenza ad abitazioni, a terreni coltivati o classificati come tali, lungo le strade private di proprietà dei confinanti deve osservarsi la distanza di mt. 15 da immobili e mt. 5 dal confine di proprietà.

B) Per la messa a dimora di alberi non di alto fusto a filare unico o a più filari o a bosco, quali i fruttiferi compreso il nocciolo, siti in adiacenza a terreni coltivati, dovrà essere mantenuta una distanza dal confine di proprietà non inferiore a mt. 3.

C) Per la messa a dimora di viti, arbusti e piante da frutto allevate a controspalliera deve osservarsi la distanza di mt. 2 dal confine di proprietà.

I filari di vigneti o altre coltivazioni, che corrono parallelamente alle strade comunali e vicinali prive di scarpata dovranno essere piantati ad un distanza minima di mt. 2 dal bordo esterno della banchina.

Ove le strade siano provviste di scarpata, la distanza minima misurata sul bordo superiore della scarpata stessa sarà pari a mt. 2.

Per i filari di vigneti o altre coltivazioni, che sono perpendicolari alle strade, la distanza dei pali di testata o dei tiranti di sostegno dal filo esterno della banchina o dal bordo esterno del fosso, dovrà essere di mt. 3. Per le strade provviste di scarpata la distanza sarà di mt. 3 a partire dal bordo superiore della scarpata stessa. In prossimità delle curve stradali, la distanza minima tra il fondo scarpata e i pali di testata o dei tiranti di sostegno dovrà essere di mt. 5. Tali distanze potranno, su istanza motivata, essere derogabili fino a un limite minimo di mt. 2,50 previo sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

D) Per l'impianto di vivai di piante arboree di varie specie deve osservarsi la distanza di mt. 2 dal confine di proprietà e gli astoni o le piantine devono essere rimosse nel momento in cui superano le altezze previste dal codice civile.

E) sono concesse deroghe alle distanze di cui ai commi A), B), C), D), a condizione che le parti convengano ad un accordo scritto e registrato nelle forme di legge.

F) Le distanze sopra specificate devono essere rispettate anche se sono interposte strade, fossi, canali.

G) Le distanze sopra specificate si applicano in tutto il territorio comunale.

H) Misura delle distanze:

La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze non si osservano se sul confine esiste un muro o recinto divisorio proprio o comune purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda l'altezza del muro o del recinto stesso.

I) Definizione di alberi di alto fusto e non d'alto fusto: si rimanda a quanto definito dall'art. 892 del Codice Civile.

L) Area di rispetto per incolti: nel caso di incolti confinanti con terreni coltivati, deve essere garantita, attraverso potature, decespugliamento, ect., una distanza di mt. 2 dal confine di proprietà di tutte le piante ed arbusti cresciuti spontaneamente o piantate.

M) Le siepi, gli arbusti e comunque le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli stradali, sulle rive e lungo i fossi di scolo delle acque, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti alle distanze stabilite dal Codice Civile e dal vigente Codice della Strada.

N) Nel caso le piantagioni siano a confine con strade valgono le norme del Codice della Strada.

Art. 14

Rami protesi e radici

1. È fatto obbligo ai proprietari di alberi e siepi confinanti con le vie pubbliche o ad uso pubblico di mantenere le siepi in modo da non oltrepassare il confine e da non restringere o danneggiare la sede stradale, da non nascondere la segnaletica e da non costituire ostacolo allo spazio visivo e di passaggio, pedonale e veicolare, sulla via.

2. L'obbligo è da considerarsi esteso a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private assoggettate a servitù di passaggio.

3. Il materiale derivante dal taglio delle siepi e delle piantagioni, deve essere smaltito al CeRD (Centro di Raccolta Differenziata solo per privati cittadini) o direttamente all'interno della proprietà, evitando di procurare inconvenienti igienico-sanitari o favorire il ricovero di animali.

4. Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie, foglie e frutti di fondi privati, vengano a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

5. Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna.

6. Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal Codice Civile e dal Codice della Strada e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti in materia di tutela ambientale dovranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico e/o di viabilità lo richiedano a giudizio del competente ufficio Lavori Pubblici comunale.

7. Qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, rami o ramaglie, dovessero cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.

8. Nel caso in cui i proprietari confinanti con strade non provvedano ad un regolare mantenimento o regolazione delle siepi, si procederà applicando le norme del Codice della Strada.

TITOLO IV: GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

Art. 15

Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini

1. Ferma restando la potestà normativa regionale in materia, i fabbricati rurali devono essere muniti di pluviali per il convogliamento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua in modo da evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui.

2. Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali ed impermeabilizzate (cortili, aie), purché le stesse non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti.

Art. 16

Canali naturali e artificiali – Irrigazione

1. I proprietari e gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad impedire la fuoriuscita delle acque nelle aree circostanti.
2. Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua irrigato non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.
3. Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.
4. È comunque fatto divieto di bagnare le strade pubbliche o d'uso pubblico.

Art. 17

Libero deflusso delle acque

1. I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo o genere. Al proprietario del fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che abbia alterato le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione fra le parti.
2. Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di mantenere tali fossi o canali costantemente sgombri da qualsiasi materiale in modo che, anche in caso di piogge prolungate o piene, il regolare e libero deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade interpoderali. I proprietari medesimi sono, di conseguenza, tenuti a rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati, ricoperti, intasati o eliminati per l'introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura.
3. Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.
4. Le tombature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno parimenti essere mantenute, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.
5. Al fine di non restringere o ostacolare il normale flusso delle acque sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali.
6. Per la messa a dimora degli alberi ad alto o medio fusto è necessario arretrarsi di almeno un metro dalla linea superiore del ciglio del fosso e, comunque, a non meno di due metri dall'asse del fosso; per le viti, arbusti, siepi rive ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro dal ciglio del fosso, e, comunque, a non meno di mt. 1,50 dall'asse del fosso, fatte salve comunque le distanze previste dal codice civile in materia di confine, dal codice della strada e da altre disposizioni in materia.
7. Per ciglio si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano di campagna.
8. È vietato altresì, realizzare opere di qualsiasi genere che impediscono il regolare deflusso delle acque o ingombrare col getto caduta di materie legnose, pietre, erbe, rami e altri materiali i fossi e i canali, nonché gettare o depositare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi genere.
9. Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.
10. In caso di inadempienza il Comune provvederà ad assegnare un termine entro il quale gli obbligati dovranno provvedere, scaduto il quale senza che vi abbiano ottemperato,

provvederà ad eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, fermo restando le sanzioni per la violazione accertata.

11. Per i fossi posti lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico, e per i fossi considerati di pubblica utilità, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento ecc.) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre all'esecuzione delle opere d'intesa con i proprietari frontisti con i quali si stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa. In tal caso il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R. assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che in caso negativo provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.

12. Per i canali e fossi lungo le strade pubbliche di altri enti diversi dal Comune, gli enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del Comune a quelli segnalati dall'Amministrazione come più urgenti.

13. Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.

14. È vietato inoltre qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e l'idoneità all'uso a cui sono destinati gli argini, i loro accessori e manufatti. Parimenti è vietato degradare o danneggiare le infrastrutture di raccolta e regimazione delle acque meteoriche.

15. Nei vari casi di comportamento non conforme al presente regolamento, l'Amministrazione comunale riterrà, comunque, obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni, a qualsiasi titolo, sia esso affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario, ecc..

Art. 18

Rispetto delle acque

1. È vietato danneggiare o sporcare, in qualsiasi modo, con sostanze inquinanti e non, le acque delle condutture pubbliche o private.

2. È altresì vietato lavare, con o senza detersivi o detergenti, il bucato o altro, compresi gli autoveicoli o animali, nelle fontane ad uso pubblico.

3. È oltremodo vietato gettare nelle caditoie delle acque meteoriche, sia pubbliche che private, materiali putridi o sostanze inquinanti.

4. In materia deve comunque essere rispettato quanto indicato dalle leggi e dai regolamenti specifici.

Art. 19

Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità

1. In caso di irrorazione sul terreno di sostanze chimiche (fertilizzanti, diserbanti o altro) e in caso di spargimento di liquami zootecnici, oltre al rispetto delle vigenti norme in materia e quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento, è vietato spargere dette sostanze entro un raggio di mt. 200 dalle prese d'acqua che alimentano fontane e/o condutture d'acqua per pubblica utilità.

2. Per i pozzi ad uso privato tale distanza è ridotta a 30 mt.

Art. 20

Esercizio della pesca

1. L'esercizio della pesca e dell'acquacoltura è regolato dalla vigente normativa regionale in materia nonché dal Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne della Provincia di Padova che disciplina anche l'esercizio della semina, della coltivazione, dell'acquacoltura e piscicoltura.

TITOLO V: LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE E DELLE COLTURE

Art. 21

Difesa contro i parassiti delle piante

1. I proprietari di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti al rispetto delle norme riguardanti:

- a) Lotta obbligatoria, prevista per legge, contro:
 - il cancro colorato del platano;
 - la processionaria del pino.
- b) Lotta consigliata, anche se non obbligatoria per legge, contro:
 - il bruco americano;
 - il cancro del cipresso;
 - la grafiosi dell'olmo.

Art. 22

Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante con uso di prodotti fitosanitari

0.1 Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

1. *Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose. A questo proposito è opportuno richiamare che la politica dell'Unione Europea in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".*
2. *Le presenti modalità di utilizzo si applicano integralmente nel territorio comunale per tutti gli usi consentiti dei prodotti fitosanitari, nelle aree agricole ed extra agricole. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente gli interventi eseguiti dall'autorità sanitaria, finalizzati alla tutela della salute pubblica quali disinfezione, derattizzazione e simili.*

0.2 Definizioni

1. ***Centro abitato:*** *l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico.*
2. ***Aree di protezione:*** *tutte quelle zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con PF che devono essere preservate dalla contaminazione, ossia corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.*
3. ***Aree ad elevata protezione:*** *quelle aree, frequentate da soggetti vulnerabili (bambini, donne incinte, anziani), quali parchi e giardini pubblici, impianti sportivi, aree ricreative, strutture scolastiche e sanitarie.*
4. ***Aree di tutela assoluta:*** *le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le*

acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio (D.lgs n. 152/2006 art. 94).

5. **Aree di rispetto:** le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica. In tali zone sono vietati:

- stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti (che comprendono concimi, ammendanti e correttivi) e prodotti fitosanitari;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche.

In mancanza di diversa limitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali (D.lgs n. 152/2006, art. 94).

6. **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo.

7. **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.

8. **Fasce di rispetto:** le aree nelle quali, per motivi di sicurezza o per fini pubblici, gli interventi con PF non sono consentiti, o sono regolamentati al fine di non arrecare pregiudizio al bene che la norma locale, regionale o nazionale intende tutelare.

0.3 Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare all'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, è obbligatorio segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme nazionali di lotta obbligatoria.

2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

3. Una volta cessata la coltivazione, tutte le colture arboree (vigneti e frutteti) devono essere estirpate totalmente compreso il portainnesto. In caso di comprovata impossibilità all'estirpo è comunque obbligatorio provvedere alla difesa fitosanitaria in modo da evitare danni dovuti al trasferimento dei parassiti alle coltivazioni vicine e comunque vanno rispettate le disposizioni emanate dall'Autorità competente, in materia di lotta obbligatoria.

0.4 Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate all'aperto o in locali ben ventilati. E' possibile trasportare i prodotti fitosanitari già miscelati nell'irroratrice su strade pubbliche purché accompagnati da apposita documentazione.

2. *Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele al fine di evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.*
Il riempimento dell'irroratrice direttamente dai corpi idrici e dalla rete idrica può essere effettuato solo se si utilizzano tecniche che impediscono la contaminazione della fonte idrica.
In particolare:
 - *nel caso di prelievo da corpi idrici superficiali impiegare una valvola di non ritorno;*
 - *negli altri casi assicurarsi che vi sia dello spazio (aria) tra il tubo di riempimento ed il livello della miscela in corso di preparazione per evitare, in caso di improvvisa depressione nel condotto della rete idrica, una contaminazione della stessa. La soluzione migliore consiste nell'utilizzare un serbatoio d'acqua intermedio per stoccare l'acqua necessaria al riempimento dell'irroratrice. Il riempimento del serbatoio può essere, altresì, effettuato direttamente in azienda da derivazioni d'acqua in pressione, da serbatoi sopraelevati che permettono il riempimento per gravità o, in campo, per mezzo di serbatoi ausiliari di grandi dimensioni dotati di pompe autonome.*
3. *In fase di preparazione e di impiego dei PF è obbligatorio utilizzare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).*
4. *E' obbligatorio preparare i PF nel rispetto della pubblica incolumità, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate in etichetta dei prodotti e rispettando i dosaggi e le modalità d'uso prescritti.*
5. *Per i trattamenti da effettuarsi nelle aree extra agricole devono essere impiegati solo i prodotti fitosanitari che in etichetta ne prevedono lo specifico impiego e devono essere rispettate le modalità di applicazione specificatamente indicate.*

0.5 Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari

1. *Tutti i prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.*
 2. *Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni.*
 3. *Nella fascia di 50 metri degli appezzamenti adiacenti alle "aree ad elevata protezione" è vietato l'utilizzo dei PF classificati T+, T e devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti volti ad evitare la deriva: bassa pressione, ugelli antideriva, attenzione alla direzione e intensità del vento.*
In tale fascia, la distribuzione degli altri PF deve iniziare dopo le 18.00 e deve cessare entro le 7.30 del mattino nel rispetto degli orari di apertura e accesso alle strutture.
 - *nel caso di colture arboree e della vite, nella fascia di almeno 30 metri dal confine delle citate aree, nel periodo che va dall'inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parete fogliare (orientativamente la metà di maggio) e nella fascia di 20 metri successivamente a tale data, l'irrorazione deve essere effettuata indirizzando il flusso d'aria esclusivamente verso l'interno del campo,*
 - *nel caso di colture erbacee sviluppate in altezza, quali mais e sorgo, nella fascia dei 50 metri dal confine delle citate aree, sono ammessi solo i trattamenti di diserbo e geodisinfestazione, quando necessari;*
 - *su cereali a paglia, barbabietola e soia, nella fascia di 30 metri dal confine delle citate aree sono ammessi solo interventi di diserbo, quando necessari.*
- In tutti i casi deve essere rispettata una fascia non trattata di almeno 5 metri dal confine.*
4. *Nella fascia di 30 metri degli appezzamenti adiacenti alle "aree di protezione" è vietato l'utilizzo dei PF classificati T+, inoltre:*

- nel caso di colture arboree e della vite, nella fascia di almeno 20 metri dal confine delle citate aree, nel periodo che va dall'inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parete fogliare (orientativamente la metà di maggio) e nella fascia di 10 metri successivamente a tale data, l'irrorazione deve essere effettuata indirizzando il flusso d'aria esclusivamente verso l'interno del campo;
- nel caso di colture sviluppate in altezza, quali mais e sorgo, nella fascia dei 20 metri, da confine delle citate aree, sono ammessi solo i trattamenti di diserbo e geodisinfestazione, quando necessari.

Anche in questo caso devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti volti ad evitare la deriva.

5. Allo scopo di consentire l'identificazione delle irroratrici che contengono PF T+ o t deve essere apposto su ciascuna fiancata dell'irroratrice un cartello circolare di colore rosso di diametro minimo di 30 cm.
6. Nelle fasce di rispetto previste nei precedenti commi 3 e 4, l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è consentita con una delle seguenti modalità:
 - l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del campo;
 - siano impiegate lance a mano a pressione moderata inferiore a 10 bar;
 - siano utilizzate irroratrici a tunnel.
7. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previste dal precedente comma 5. deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.
8. Nelle "Aree di rispetto" relative ai punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, come individuate da apposito provvedimento regionale, i trattamenti devono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa limitazione, l'area di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.
9. Le aree edificate, le aree sensibili, i pozzi, i corpi idrici in prossimità o all'interno dell'azienda, devono essere identificate preventivamente, circoscritte e devono essere segnalate in modo inequivocabile le distanze di rispetto predefinite per poter mettere in atto misure come:
 - la copertura dei pozzi;
 - il rispetto delle distanze previste da corpi idrici.
10. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
 - a. di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
 - b. di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
 - c. di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela lungo le strade;
 - d. di non eseguire il trattamento in condizioni di vento con intensità tale da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate. In via indicativa si raccomanda di evitare di irrorare con vento di intensità superiore a 2 metri al secondo. Inoltre vanno evitati trattamenti in condizioni di elevata temperatura.
11. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.
12. L'irrorazione aerea dei PF è vietata. In deroga a tale divieto i trattamenti con PF e loro coadiuvanti effettuati con l'elicottero possono essere eseguiti esclusivamente se specificatamente autorizzati dal Ministero della Salute e dalle competenti Autorità regionali.

13. In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine (indicativamente entro le ore 10.00) in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.

0.6 Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari

1. Durante il trattamento con prodotti T, T+ e Xn e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta, all'ingresso del fondo trattato, nei casi in cui lo stesso è accessibile a persone estranee, opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate, recante la dicitura: "ATTENZIONE! COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI". Il cartello deve contenere anche un simbolo di pericolo per essere comprensibile a chiunque in modo immediato.
2. Qualora l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti il tempo di rientro, questo dovrà essere di almeno 48 ore.
3. Nei casi di trattamenti eseguiti nell'ambito di attività professionale, agricola od extra agricola, in prossimità delle abitazioni è necessario avvertire i residenti con adeguato anticipo.
4. I Gestori del servizio di trattamento con PF e loro coadiuvanti effettuato con l'elicottero devono pubblicare sul proprio sito internet le mappe dei terreni in cui è autorizzata l'effettuazione dei trattamenti e le date in cui è prevista l'esecuzione dei trattamenti.

0.7 Operazioni successive al trattamento e manutenzione delle attrezzature

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, la qualità della distribuzione e ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, è fatto obbligo di effettuare periodicamente il controllo funzionale delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci come previsto dalla Direttiva n. 128/2009/CE.
 2. Le attrezzature devono essere opportunamente regolate o tarate in funzione della coltura da trattare e dello stato vegetativo, in modo da garantire la corretta distribuzione ed evitare dispersione nell'ambiente.
- La regolazione va effettuata prima del trattamento ed è finalizzata a stabilire anche il corretto volume di distribuzione, prendendo in considerazione il tipo di ugelli, la pressione, la velocità di avanzamento. La regolazione può essere effettuata anche presso Centri Prova autorizzati.
3. Le attrezzature vanno sottoposte a manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell'efficienza, la sicurezza, sostituendo o provvedendo a riparare parti usurate o difettose.

0.8 Smaltimento miscela residua e lavaggio attrezzature

1. Occorre ridurre al minimo la produzione di miscela residua al termine del trattamento innanzitutto attraverso la corretta regolazione dell'attrezzatura e il corretto calcolo della quantità necessaria.
2. La miscela di prodotto che rimane comunque nell'irroratrice, nella botte e nei circuiti, a fine trattamento, va gestita in maniera corretta.
3. E' opportuno raccogliere o utilizzare in maniera appropriata l'eventuale miscela residua nel serbatoio e ancora pescabile dalla pompa, previa eventuale diluizione.
4. L'applicazione in campo della miscela avanzata deve avvenire su colture per le quali il prodotto in uso è autorizzato e non deve comportare il superamento delle dosi massime consentite. In alternativa, la miscela fitoiatrica residua va conservata in modo sicuro prima del suo riutilizzo, eventualmente all'interno dell'attrezzatura, se possibile in relazione al tipo di prodotto e al tempo previsto per il suo riutilizzo, oppure va scaricata in apposito contenitore ai fini del conferimento per lo smaltimento.

5. *E' vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele nei centri abitati, in prossimità dei corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di tutela assoluta e aree di rispetto. Il lavaggio a fine trattamento delle attrezzature impiegate deve essere effettuato su apposite aree, allo scopo individuate ed attrezzate in modo da garantire la raccolta dei possibili reflui delle acque di lavaggio ed evitarne lo spandimento incontrollato ed in ogni caso l'inquinamento delle acque superficiali e profonde per lisciviazione o percolazione.*
6. *Se l'irroratrice è equipaggiata con un dispositivo per effettuare il lavaggio esterno in campo, stabilire in anticipo le superfici dell'appezzamento adatte per effettuare il lavaggio esterno facendo attenzione a non operare in prossimità di un corpo idrico e nelle zone di rispetto dello stesso. Non ripetere le operazioni di lavaggio esterno dell'irroratrice sempre nella medesima area del campo.*

0.9 Conservazione e smaltimento dei contenitori e dei residui di PF

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, gli eventuali residui di miscela e di PF nei contenitori e quanto possa costituire fonte da inquinamento non devono essere abbandonati, non possono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani e comunque dovranno essere smaltiti conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Lo smaltimento dei contenitori si diversifica in relazione al tipo di rifiuto:

- I contenitori vuoti bonificati devono essere riposti in appositi sacchi chiusi ermeticamente e identificabili mediante l'apposizione di un'etichetta di identificazione riportante i dati del produttore: ragione sociale dell'azienda, indirizzo della sede operativa, codice fiscale. Tali sacchi, che per evidenti esigenze di salvaguardia ambientale devono essere conservati al riparo dal dilavamento meteorico, fuori dalla portata di tutte le persone non addette all'uso dei PF, devono essere conferiti a smaltitori autorizzati o, ove la legislazione locale lo permetta, alle "isole ecologiche" opportunamente gestite dal comune o da soggetti privati.*
- I contenitori vuoti non bonificati, i contenitori con principi attivi non più utilizzabili, le rimanenze delle miscele non utilizzate sono classificati come rifiuti speciali pericolosi e devono essere conservati e smaltiti secondo normativa vigente.*

Le rimanenze di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, in quanto non distribuibili sulle coltivazioni in atto, oppure revocati, devono essere smaltiti come rifiuti speciali attraverso il conferimento a ditte specializzate.

0.10 Sanzioni

1. *Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.*
2. *A norma dell'art. 16, comma 1, della legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di euro 50,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.*
3. *Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689.*

0.11 Accertamento delle sanzioni

1. *Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente regolamento sono svolte in via principale dalla polizia Locale preventivamente formata, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689.*

2. Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato, in conformità all'art. 13 della predetta legge n. 689/81. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

0.12 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal sindaco o dal Responsabile del Servizio competente. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

TITOLO VI: IGIENE E PROFILASSI NELLA DETENZIONE DI ANIMALI

Art. 23

Detenzione di animali da cortile

6. I proprietari di animali d'affezione e da cortile, sono tenuti a:

- mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari relativi ad ogni specie per fornire le condizioni minime di protezione e di benessere, nonché ridurre al minimo l'impatto ambientale con particolare riferimento alle emissioni di odori e rumori;
- rispettare le norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente;
- evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con l'emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza.

TITOLO VII: NORME RELATIVE AL PASCOLO ED ALLA CONDUZIONE DEL BESTIAME

Art. 24

Pascolo degli animali su proprietà altrui

1. Il bestiame al pascolo deve essere opportunamente custodito in modo da non arrecare danni a fondi di terzi o arrecare danni alla viabilità.
2. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso scritto del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi periodo dell'anno e comunque regolamentato dalle norme vigenti.
3. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che venga arrecato danno ai fondi vicini o molestia ai cittadini.
4. Nel caso in cui venga constatato il decesso di animali è fatto obbligo di informare l'Autorità competente e provvedere all'invio delle carcasse ad impianto autorizzato ai sensi del regolamento 1774/02/CE.

Art. 25

Conduzione del bestiame in transito

1. I proprietari ed i conduttori di greggi transumanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni di Polizia Veterinaria della Unità Sanitaria Locale competente per territorio ed ogni altra norma riguardante la materia. In particolare, tutto il bestiame transumante nel Comune di Santa Giustina in Colle deve essere munito della documentazione sanitaria che attesti l'avvenuta esecuzione dei controlli per quanto riguarda le malattie soggette a bonifica sanitaria e le vaccinazioni obbligatorie.

2. I pastori delle greggi in transumanza devono comunicare all'Ufficio di Polizia Locale dell'Unione "Federazione dei Comuni del Camposampierese" la data del passaggio, il fondo presso cui prenderanno dimora, il terreno di cui hanno la disponibilità per il pascolo, il consenso scritto dei proprietari ed il personale adibito alla sorveglianza nonché gli spostamenti che verranno effettuati.

3. Per le strade, sia pubbliche che aperte al pubblico transito, il bestiame deve essere guidato e custodito da personale idoneo e dovrà comunque essere garantito il transito di tutti i veicoli.

4. Le greggi non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione.

5. Quanto sopra anche in riferimento alle vigenti norme sanitarie e del Codice della Strada.

6. Nel caso in cui venga constatato il decesso di animali è fatto obbligo di informare l'Autorità competente e provvedere all'invio delle carcasse ad impianto autorizzato ai sensi del regolamento 1774/02/CE.

Art. 26

Modalità per il contenimento delle infestazioni da nutrie nel territorio comunale

1. **Obiettivo del Presente articolo:** è il contenimento e se possibile l'eradicazione, della Nutria da tutto il territorio del Comune.

Il contenimento per il controllo delle nutrie dovrà avvenire con le seguenti modalità:

2. **Cattura:**

- Con il "trappolaggio" svolto utilizzando apposite gabbie/trappola con innesco a scatto ed esca alimentare;
- Verifica delle catture ogni 12/24 ore, ed in tempi più ravvicinati nelle giornate estive per il rispetto del benessere animale.

Per le "campagne di cattura" comunali/intercomunali, al fine di ridurre per quanto possibile sofferenze inutili agli animali catturati e di evitare rischi sanitari per gli operatori durante le fasi di cattura delle nutrie, si ritiene opportuno siano incaricate ditte che abbiano maturato adeguata esperienza nell'ambito di attività analoghe o ditte specializzate nelle attività di derattizzazione.

3. **Soppressione:** le nutrie devono essere soppresse sul posto avendo cura di evitare loro sofferenze ingiustificate, nel rispetto e con le modalità (anche se non obbligatorio) di quanto indicato all'art. 3 del regolamento C.E. n° 1099 del 2009. La soppressione dovrà avvenire:
 - mediante l'utilizzo di monossido di carbonio o altro gas equivalente, utilizzando un contenitore in metallo a tenuta stagna nel quale troverà sede la gabbia/trappola contenente la nutria.

4. **Trasporto delle carcasse:** le carcasse delle nutrie devono essere trasportate a cura della ditta appaltata al servizio, in apposito frigo, fino al magazzino temporaneo di stoccaggio, che deve essere fornito dalla ditta medesima.
5. **Stoccaggio delle carcasse:** le carcasse delle nutrie, in attesa di essere conferite a ditte autorizzate al loro smaltimento, dovranno essere stoccate in apposito magazzino dotato di cella congelatore, previa autorizzazione dei competenti Servizi Veterinari.
6. **Smaltimento delle carcasse:** le carcasse saranno smaltite, come indicato nella nota della Regione Veneto n° 159131 del 16.04.2015, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento C.E. 1069 del 2009 art. 13.
7. **Eventuale cattura di animali da parte di cittadini privati:** È ammessa comunque la cattura delle nutrie, anche da parte dei privati proprietari di terreni con le modalità riportate nelle linee guida approvate dalle Regione Veneto e approvate con DGR 1100 del 18.08.2015, ovvero: la soppressione delle nutrie potrà avvenire all'interno delle trappole di cattura o di altri idonei contenitori di costrizione, sul luogo di cattura o nelle pertinenze della residenza o delle aree cortilive dei fondi agricoli, utilizzando armi di libera vendita, funzionanti ad aria compressa e con adeguata potenza il più possibile prossima ma non superiore a 7,5 joule, o con altri mezzi (di cui ci si possa avvalere ai sensi e alle condizioni di legge) che non comportino maltrattamento degli animali (es. carabina se in possesso di porto d'armi). A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma dalla residenza al luogo di cattura delle nutrie (con arma scarica e riposta in custodia: vedi artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362) per la soppressione dei capi catturati, a condizione che il trasporto e l'utilizzo sia fatto dal proprietario/conducente del fondo o dal personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque, purché maggiorenne, e sia effettuato usando la massima diligenza.
8. **Raccolta e smaltimento delle carcasse:** Le carcasse di nutria provenienti da attività di cattura occasionali devono essere recuperate da chi, direttamente o indirettamente ha provveduto alla cattura/soppressione delle nutrie, e smaltite mediante interrimento nel rispetto del Reg. CE 142/2011 (All.VI, Capo III, Sez. 1, punto 3 lett. A) ovvero del D.Lgs 152/2006 art. 184 c.2 lett. D. Considerando l'attuale densità della specie per unità di superficie e trattandosi di catture occasionali ed in luoghi di difficile accesso, il sotterramento delle carcasse può essere effettuato nei luoghi di cattura, nel limite annuo di 5 capi o comunque di 20 kg di carcasse per ettaro. In particolare, al fine di prevenire il dissotterramento delle carcasse da parte dei carnivori (selvatici e non), l'interrimento deve essere effettuato ad una distanza di almeno 250 metri da pozzi o sorgenti che forniscono acqua, almeno 30 metri da corpi idrici principali (fiumi, laghi, ecc.), almeno 10 metri dai corsi d'acqua secondari, ad una profondità di almeno 50 cm., con riporto di ulteriore terra sopra il punto di affossamento al fine di prevenire ristagni d'acqua. E' opportuno posizionare sopra il punto di affossamento, per un periodo di almeno 30 giorni, un pannello di rete metallica a maglia larga (indicativamente cm 200x100 con maglia 5x10) al fine di ostacolare eventuali azioni di dissotterramento delle carcasse da parte di animali carnivori od onnivori. Nel caso di adozione di piani di controllo della specie con un elevato numero di carcasse da smaltire e qualora non sussistano le condizioni previste per l'interrimento, lo smaltimento delle carcasse dovrà avvenire con le modalità previste dall'art. 13 del Reg. ce N. 1069/2009. Il proprietario-conducente del fondo sul quale è avvenuta la cattura/soppressione di nutrie, o il personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque, dovrà provvedere allo smaltimento delle carcasse nelle altre forme previste dalla normativa vigente (consegna in discarica autorizzata, invio alla termalizzazione, ad impianti di compostaggio o di digestione anaerobica per la produzione di biogas).

9. **Attività venatoria:** *Previo accordo con la competente Polizia Provinciale, con i responsabili d'Ambito Venatorio ed il Comune, è ammesso, nei periodi venatori, l'abbattimento diretto con fucile, applicabile esclusivamente nelle seguenti condizioni:*

- *in aree prive di abitazioni e/o insediamenti e strade ad uso pubblico rispettando le medesime norme di sicurezza in vigore per l'attività venatoria.*
- *solo su soggetti (nutrie) sicuramente recuperabili.*
- *durante le ore di luce (dall'alba al tramonto) e in casi specifici, sino ad un'ora dopo il tramonto.*

Le carcasse delle nutrie abbattute non possono essere smaltite direttamente dai cacciatori ma dovranno essere conferite alla ditta appaltata dal Comune.

10. **collaborazioni:** *L'obiettivo di cui al punto 1 è raggiungibile solo nel quadro di un'attività di controllo a scala di bacino integrata e coordinata, attraverso un percorso progettuale condiviso tra stakeholder ed esperti; è richiesto pertanto un approccio al problema partecipato e condiviso tra tutti i soggetti portatori di interesse finalizzato all'applicazione di strategie integrate e coordinate, fondate sul principio della corresponsabilità. I soggetti portatori di interesse possono partecipare al piano di controllo attraverso modalità diverse più precisamente:*

▪ **Comuni:**

- *gestione e controllo delle catture su aree pubbliche attraverso ditte specializzate ed appaltate per tale scopo;*
- *individuazione dei siti di cattura e posizionamento delle gabbie;*
- *collabora con i cittadini nella cattura delle Nutrie nelle proprietà private;*
- *provvede al corretto smaltimento delle carcasse di Nutria;*
- *informazione ai cittadini;*

▪ **Consorzio di Bonifica:**

- *monitoraggio del reticolo idrico e segnalazioni al comune territorialmente competente della presenza delle nutrie;*
- *partecipa alle spese sostenute dal comune in funzione del numero di gabbie posizionate nel proprio ambito di competenza (fossato/canale/etc);*

▪ **Ambiti di caccia/ associazioni venatorie:**

- *monitoraggio delle aree naturali di loro competenza e segnalazioni al comune territorialmente competente della presenza delle nutrie;*
- *cattura tramite attività venatoria (vedi punto 8);*

▪ **Associazioni agricole:**

- *monitoraggio delle aree agricole di loro competenza e segnalazioni al comune territorialmente competente della presenza delle nutrie;*

▪ **Associazioni ambientaliste/animaliste:**

- *monitoraggio delle aree naturali di loro competenza e segnalazioni al comune territorialmente competente della presenza delle nutrie;*
 - *Az.ULSS 15:*
 - *Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) in collaborazione con i Servizi Veterinari quali consulenti per i Comuni in ordine alle problematiche di sanità pubblica e di benessere animale;*
 - *Informazione alla cittadinanza;*
11. **Dati di gestione:** *I dati di resa delle attività svolte sono finalizzati a verificare l'andamento temporale e la distribuzione degli abbattimenti e lo sforzo di cattura per consentire l'analisi dello stato di attuazione del piano e la valutazione di eventuali azioni correttive in itinere. Per rendicontare le attività svolte la ditta appaltata utilizza apposite schede di rendicontazione all'uopo predisposte. Oltre ai dati di cattura potrà essere valutata la possibilità di svolgere, mediante censimenti attuati in collaborazione con i soggetti portatori di interesse, la raccolta dei dati di diffusione della specie e di distribuzione e quantificazione del danno arrecato al reticolo idrico ed alle colture agricole, nonché la verifica tramite prelievo ematico agli animali catturati per l'accertamento alla positività ad agenti patogeni leptospirosi*

TITOLO VIII: NORME DI PROCEDURA E SANZIONI

Art. 27

Richiesta e rilascio autorizzazioni

1. Le richieste di autorizzazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate all'Amministrazione comunale con domanda motivata, con l'osservanza delle Leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

2. Per decidere sull'istanza, l'Amministrazione comunale, si avvale degli organi tecnici del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti. Le autorizzazioni sono rilasciate con atto scritto dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

3. Con le autorizzazioni o le concessioni possono essere indicati limiti e condizioni da osservare.

4. Il titolare dell'autorizzazione deve osservare le prescrizioni particolari che l'Autorità comunale ritenga di imporre in caso di inosservanza, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie previste, la predetta Autorità può sospendere o revocare, senza alcun rimborso, l'autorizzazione.

Art. 28

Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e ai dipendenti dell'Amministrazione comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.

3. Il Sindaco e il Responsabile del Servizio possono adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 50 e 107 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 29

Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salva diversa disposizione di legge, per tutte le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento e per le violazioni alle Ordinanze comunali, si applica, ai sensi dell'art. 7/bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00; quindi l'importo da indicarsi nel verbale di accertamento, quale somma da pagare nel termine di sessanta (60) giorni dalla contestazione o dalla notificazione, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, è pari al doppio del minimo edittale ed individuata in € 50,00 oltre all'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

2. Per chiunque violi le disposizioni di cui agli artt. 10 – 11 – 12 del presente regolamento la sanzione amministrativa viene elevata ad una somma da € 137,55 a € 550,20 oltre all'obbligo del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art. 30

Sanzioni amministrative accessorie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24/11/1981 n. 689.

2. L'organo accertatore provvederà all'inoltro del verbale di accertamento, debitamente notificato, al competente Ufficio comunale per l'emanazione di ulteriori e specifiche sanzioni amministrative accessorie.

3. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini indicati, si provvede d'Ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 31

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di Polizia Rurale entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune. Dallo stesso giorno sono abrogate tutte le altre disposizioni, regolamenti, delibere o ordinanze comunali, relative a fattispecie disciplinate dal presente regolamento ovvero in contrasto con lo stesso. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto previsto dal codice civile e da ogni altra norma legislativa in materia.

Art. 32

Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.